

## 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 12 GIUGNO 1858

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO DEPRETIS.

**SOMMARIO.** *Omaggi* — *Relazione sul progetto di legge per l'unione della ferrovia da Novi a Stradella a quella di Piacenza* — *Seguito della discussione sul bilancio attivo pel 1859, e sulla categoria 6, Gabella sulle carni, sul vino, ecc.* — *Proposizioni di riduzione dei deputati Castagnola, Solari e Garibaldi, appoggiate dai deputati Moia e Pareto, e oppuguate dal ministro per le finanze* — *Sono rigettate* — *Si approvano parecchie categorie* — *Sulla categoria 10 parlano il deputato Garibaldi ed il ministro suddetto; sulla categoria 31 il ministro, ed i deputati Saracco e Di Revel relatore; sulla categoria 48 i deputati Garibaldi, Di Revel ed il ministro; sui Redditi diversi (Tesoro), i deputati Nuytana, Oytana ed il ministro* — *Sono approvate tutte le categorie e quindi l'intera somma* — *Approvazione dei diciassette articoli del progetto di legge annesso* — *Opposizione del ministro medesimo alla soppressione dell'articolo 11 portante facoltà di conversione di rendite dal 3 al 5 per cento* — *Parole in difesa del relatore Di Revel* — *È approvata la proposta soppressiva* — *Votazione per squittinio segreto ed approvazione dell'intero progetto* — *Relazione sul progetto di legge sui posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del comune di Bosco.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1½ pomeridiane.

**SARACCO**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Gli editori fratelli Falletti fanno omaggio alla Camera di un esemplare dell'opuscolo intitolato: *Il bilancio nazionale degli Stati sardi.*

Sarà deposto nella biblioteca.

L'intendente generale della divisione di Nuoro spedisce alla Camera dieci esemplari degli Atti della Sessione 1857.

Saranno deposti nella biblioteca.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIONE DELLA FERROVIA ALESSANDRIA - NOVI - STRADELLA A QUELLA DI PIACENZA.

**COTTA-RAMUSINO**, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge concernente la facilitazione per l'unione della società della ferrovia da Alessandria e Novi a Stradella con quella di Piacenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1103.)

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO ATTIVO PER L'ESERCIZIO 1859.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul bilancio attivo per l'esercizio 1859.

Si riprendono i dibattimenti sulla categoria 6, *Gabella sulla carne, sulla foglietta, ecc.*, sulla quale sono state presentate due proposte: l'una del deputato Castagnola, concepita in questi termini:

« Si propone di diminuire di lire 50,000 la categoria 6 del bilancio attivo a beneficio della città di Genova. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'altra proposta è stata presentata dai deputati Solari e Garibaldi nel seguente tenore: « Si propone di portare a lire 300,000 la somma proposta nell'articolo 5 del progetto di legge approvativo del bilancio attivo 1859. »

Domando se la proposta dei deputati Solari e Garibaldi è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta all'onorevole Moia.

**MOIA.** Ieri l'onorevole presidente del Consiglio, probabilmente non trovando validi argomenti da opporre al calcolo e ai fatti addotti dagli onorevoli Solari e Garibaldi in favore della loro proposta, con una di quelle abili diversioni di cui egli sa molto spesso fare uso, chiamò la questione sopra un altro terreno, e si pose a

considerare i principii generali dell'imposta delle gabelle e volle stabilire dei confronti tra la provincia di Chiavari ed altre provincie dello Stato, che, meno popolate e meno ricche, pure sopportano un canone gabellario più grave, volendo da ciò inferirne che la provincia di Chiavari non fosse, come si pretendeva, inabile a sostenere il carico che le si era imposto in esecuzione della legge.

Prima di tutto, quanto alle considerazioni generali di questa imposta, io credo che non facciano precisamente al nostro caso. Non importa che l'imposta sulle bevande spiritose sia un'imposta ben messa, vale a dire che le bevande spiritose siano una materia eminentemente imponibile, poichè a che serve il dire che, fatto il raffronto di quello che questa imposta rende nel nostro Stato, con quello che frutta in altri Stati, come in Inghilterra e nel Belgio, quanto si paga da noi è di molto inferiore a quanto si paga in altri paesi?

Le condizioni dei paesi citati dall'onorevole presidente del Consiglio sono troppo diverse da quelle del nostro Stato, perchè il raffronto possa essere argomento in favore di qualsiasi teoria.

In Inghilterra, ove le bevande spiritose sono quasi interamente importate dall'estero, o sono fabbricate nel paese in poche e grandi fabbriche, l'imposta è facilissima a riscuotere, e colpisce tutto il genere consumato. Invece da noi, siccome la produzione del vino è tanto generale che non vi è quasi provincia dello Stato la quale non sia più o meno vinicola; siccome la proprietà vi è divisa in minime frazioni, e i produttori di vino in numero infinito, non può venire in capo a nessuno di colpire, come si è fatto in Francia, tutta la produzione del vino, mediante il diritto chiamato d'inventario e di circolazione, ma bisogna restringere la gabella alle sole bevande vendute al minuto.

Non si può avere altro criterio per giudicare della giustizia del canone addossato a ciascuna provincia, all'infuori della materia imponibile, vale a dire della quantità di bevande spiritose che veramente si vendono al minuto. Ora questo non dipende nè dalla popolazione, nè tanto meno dalla ricchezza cumulativa di ciascuna provincia, ma bensì dalle loro abitudini particolari.

L'onorevole presidente del Consiglio istituiva un paragone tra la provincia di Chiavari e quella di Susa. Ma la provincia di Susa, attraversata dalle principali strade carrettiere dello Stato, che serve di transito ad un commercio internazionale, deve necessariamente essere popolata di carrettieri, di mulattieri, di postiglioni e di altre persone le quali, se talvolta escono dal loro paese, non vanno oltre ai limiti della provincia, ed hanno, per la necessità del loro mestiere, l'abitudine di vivere all'osteria.

Ma, se gli abitanti di questa provincia hanno tale abitudine, questa non è una ragione per cui quelli di Chiavari, che hanno diverse abitudini, debbano essere ugualmente tassati.

La tassa deve essere in proporzione della materia

consumata: chi consuma di più, deve pagare di più; pagare meno chi meno consuma.

Ora, o signori, tutti sanno che le popolazioni della Liguria sono molto sobrie. Questo in parte proviene dal clima; tutti sanno che nei climi caldi vi è minor bisogno di bevande spiritose, come di cibi succulenti; se si pone mente, si trova che nei paesi caldi si fa maggiore consumo di cibi vegetali, minore di carni, e poca od anche nessuna consumazione di bevande spiritose. Così bisogna tenere conto, prima di tutto, di queste circostanze.

Se adunque la materia imponibile manca, è evidente che queste provincie sono ingiustamente gravate. Quindi nulla di più evidente quanto la giustizia di un disgravio a favore di provincie per le quali i fatti hanno dimostrato che veramente il canone gabellario è eccessivo.

Che il canone gabellario sia eccessivo per alcune provincie, lo ha dimostrato l'esperienza e lo dimostrano i termini stessi in cui questa proposta è fatta; giacchè questo disgravio a favore di chi deve andare? Precisamente in favore di quei comuni i quali non hanno potuto distribuire il canone gabellario fra gli esercenti; di quei comuni dove l'esperienza ha dimostrato che manca la materia imponibile, epperò manca il debito di pagare quello che non consumano.

Infatti i dazi di consumo non sono un'imposta sulla maggiore o minore ricchezza di un paese; sono un'imposta sulla materia consumata: chi più consuma, più paga; chi meno consuma, deve meno pagare.

Aggiunse l'onorevole presidente del Consiglio che in sostanza questa riduzione di lire 150,000, ripartita sopra un numero grandissimo di comuni, sarà loro di un vantaggio quasi nullo.

Ma prima di tutto osserverò che non è poi così grande il numero sopra cui queste lire 150,000 dovrebbero distribuirsi. Del resto se fu già sensibile la riduzione di lire 150,000 fatta l'anno scorso, sarà di molto maggiore entità questa riduzione, quando sarà portata a lire 300 mila, secondo la proposta fatta.

Inoltre, quand'anche questa riduzione non fosse di tale natura da potere fare un gran favore a questi comuni, sarebbe però sempre un primo passo per l'avvenire, sarebbe un impegno che la Camera prende di esaminare se vi è qualche cosa da fare, come tutti sono d'accordo che vi sia, per mettere questa imposta in armonia col suo principio fondamentale, vale a dire che ognuno paghi solamente in proporzione della materia consumata.

Io non voglio estendermi con maggiori parole per appoggiare la proposta degli onorevoli Garibaldi e Solari; io credo che la Camera vorrà accettarla, come ha accettato la riduzione proposta l'anno scorso.

**PRESIDENTE.** Il deputato Garibaldi ha facoltà di parlare.

**GARIBALDI.** Non posso lasciare senza risposta alcune parole che l'onorevole presidente del Consiglio ha dette rispondendo ad alcune parti del mio discorso nella seduta di ieri.

Comincerò dall'osservare che io non ho messo in dubbio che lo Stato non possa introitare da questa gabella la cifra di 6,170,000 lire; anzi ho ammesso che forse potrebbe fruttarne di più.

Io ho sostenuto che il peccato originale che impronta questa legge è quello di una cattiva, di una ingiusta ripartizione.

Ho aggiunto che fu assai improvvida la abrogazione della disposizione primitiva che proibiva ricisamente di ricavarla dalla sovrimposta sulle imposizioni dirette.

Passo ora a rispondere all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, che mi permetta di non partecipare a quell'intimo convincimento che egli afferma di avere, che cioè se si trovasse un mezzo qualunque per fare pagare i contribuenti in ragione della vera consumazione del vino e delle carni, la provincia di Chiavari, che si dice soverchiamente aggravata, verrebbe a pagare assai di più di quello che corrisponde ugualmente.

Il signor presidente del Consiglio ha creduto di giustificare questa sua convinzione facendo dei confronti. Io mi limiterò a replicare a questo riguardo che i confronti non bastano. Che non è dal numero delle popolazioni, nè dal quantitativo delle imposte pagate che si possono istituire questi confronti.

Tenendo per fermo che la base unica, la base vera dell'imposta è il consumo, io credo di essere autorizzato a non ammettere altro confronto che quello del consumo. Io non ammetterò altro confronto che quello così concepito:

Questa data provincia consuma dieci, quest'altra consuma venti, per ammettere che la prima deve pagare quattro, la seconda due.

Neppure posso lasciare senza risposta quanto asseriva l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, affermando che in quasi tutti i comuni non si è voluto applicare la legge per far pagare i consumatori.

Qui dichiaro che io parlo dei soli comuni della provincia di Chiavari, giacchè pare che questa taccia fosse loro più decisamente rivolta.

Io sostengo non essere meritato questo rimprovero, giacchè quei comuni ove vi sono esercizi hanno imposto gli esercenti, anzi gli hanno imposti al di là della loro forza, giacchè non pochi preferirono di chiudere gli esercizi essendo insopportabile la quota loro imposta.

Solo in alcuni comuni ove si esige col mezzo dell'appalto un forte dazio sull'introduzione del vino e delle carni, ove già gli esercenti sono imposti di una tassa-patente che non è leggiera, e che è fatta più grave dai centesimi addizionali delle contribuzioni divisionali, provinciali e comunali, non si è creduto di maggiormente aggravare questa tassa.

Ad ogni modo, creda il Ministero, creda la Camera, che è una vera illusione il ripromettersi una larga risorsa anche da questa maggiore ripartizione sugli esercenti.

Nemmeno potrei accettare il rimprovero che si volle fare al Consiglio provinciale di avere male ripartito questo canone sui comuni della provincia.

Io pure ho avuto parte a quella distribuzione. Ho avuto la compiacenza, come appartenente al municipio di Chiavari, di sentirmi appuntare che aveva posposto i di lui interessi a quelli degli altri municipi delle provincie. Tutti i comuni poi gridarono in coro che erano stati sacrificati a pregiudizio di Chiavari, e mossero liti nanti il Consiglio d'intendenza di Genova per una più equa ripartizione. In una parola, tutti gridarono, tutti si lagnarono.

Era ben giusto che il signor presidente, per compiere il quadro, sorgesse a dirci che il Consiglio provinciale ha fatto una cattiva ripartizione.

Ma io domando se, dovendo il Consiglio ripartire una cifra determinata fra tutti i comuni componenti la provincia, i reclami, le grida concordi di tutti non provino che non era cattiva la ripartizione, che era eccessiva la cifra assegnata alla provincia, dalla quale non poteva il Consiglio provinciale discostarsi.

Un ultimo appunto mi rimane a combattere.

Quando io ho ammesso che in alcuni comuni si mangia carne e si beve vino due volte all'anno, l'onorevole presidente del Consiglio ha ripigliato a dire: ebbene, anche per queste due volte si dovrebbe pagare e non si paga.

Mi permetta l'onorevole ministro che io a questo proposito creda che questa parola siagli sfuggita nel calore della discussione, giacchè il fatto è ben diverso.

I comuni della provincia di Chiavari che versano nelle dure condizioni da me lamentate non hanno forse pagato tutto il quantitativo del canone di cui erano gravati, ma con ogni mezzo di sacrificio, con ogni genere d'imposta, persino col rovinoso sistema dei debiti, hanno già pagato molto di più della quota che avrebbero dovuto pagare in ragione del vero loro consumo. Non si può fare loro il torto di non avere fatto l'impossibile.

**PARETO L.** Ho chiesto la parola per appoggiare la proposta Garibaldi e Solari.

Molto avrei avuto a dire, ma molte cose le ha già dette prima di me l'onorevole Moia; laonde sarò brevisimo.

Il deputato Moia fece vedere che l'argomentazione del signor presidente del Consiglio, in cui diceva che alcune provincie liguri pagano meno assai delle provincie al nord dell'Appennino, perchè la popolazione loro è molto maggiore, poggiava sul falso; ma io soggiungerò, a quanto aveva già ben detto l'onorevole Moia, che le popolazioni liguri non stanno sempre in paese, perchè, essendo popolate di naviganti, questi per gran parte dell'anno sono assenti dalle loro case; dunque il confronto delle popolazioni non è esatto.

Ma osservava ancora l'onorevole Moia: non si tratta qui di popolazione, ma di consumo, ed è certo che le provincie liguri non consumano nemmeno la quarta parte di quello che si consuma nelle provincie dell'antico Piemonte. Nei paesi liguri infatti, i quali per la maggior parte sono montuosi ed hanno abitudini differentissime da quelle del Piemonte, non si consuma nem-

meno la quarta parte del vino che si consuma in Piemonte. Molti dei nostri comuni sono composti di casolari sparsi per le montagne, e non sono borgate come quelli del Piemonte, ed ognuno vede che in comuni rurali composti di case sparse qua e là non vi può regnare l'abitudine di bere e di stare all'osteria, come succede nel Piemonte dove sono i comuni disposti in borgate riunite.

Grazie al cielo non c'è nei Liguri questo vizio dell'ozziare nelle bettole, e diffatti anche là sono molto più rari i delitti che nei paesi dove vi sono moltiplicate le osterie, e dove una parte della popolazione sta gran parte del giorno occupata nel giuoco e nel gozzovigliare.

Giacchè non abbiamo questa immoralità nel vivere, almeno non ci si faccia sentire il peso di una irregolarità di vita che non è nei nostri costumi, e non sia questa causa di aggravio per noi.

La provincia di Chiavari ha benissimo un littorale, ma nell'interno ha molti paesi i quali sono assolutamente montuosi. Lo stesso deve dirsi di quella di Levante, di quella di Genova e di tutte le altre della riviera di Ponente. Aggiungasi che nelle provincie della riviera di Levante il vino è quasi il solo loro prodotto; quindi, non essendovi stato questi anni quasi nessun prodotto, non vi potè essere consumazione. Dunque, se in questi anni non si è potuto consumare gran vino, perchè le abitudini del nostro popolo sono diverse, e perchè mancava il prodotto, per quale ragione vorrete voi aggravare quelli che non consumano? Questa sarebbe simile ad un'antica legge della monarchia di Savoia, la quale faceva pagare un tanto per il sale che la legge considerava che ciascuno dovesse consumare. Uno avrebbe potuto consumarne anche un solo chilogramma in un anno, tuttavia la legge, determinando che avesse a consumarne due o tre, egli era obbligato a pagarne per altrettanto. Così pure accade ora da noi. Siamo considerati come se consumassimo tanti ettolitri di vino, mentre non ne consumiamo forse la decima parte.

È quindi facile vedere quanto sia ingiusto il principio addotto dal signor ministro che la popolazione debba dare regola a questa imposta, ed io prego la Camera ad adottare la proposta dei deputati Garibaldi e Solari, la quale viene a sollievo di varie provincie miserabilissime.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Fino dal principio di questa discussione io osservava alla Camera come fosse inopportuno di volere ora modificare l'imposta delle gabelle, senza prima fare uno studio generale sopra di essa, e prendere in considerazione gl'interessi delle diverse provincie, attesoche una riduzione fatta a favore di questa e di quell'altra provincia potesse avere l'inconveniente gravissimo di sollevare richiami per parte delle provincie le quali non fossero per partecipare a questa diminuzione. Ora si viene a proporre un altro emendamento, il quale veramente tenderebbe ad una diminuzione generale per tutte le provincie.

**SOLARI**. No.

**GARIBALDI**. La proposta è stata fratesa.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Ho domandato testè alla Presidenza della Camera se la proposta dell'onorevole preopinante era di estendere la diminuzione a tutte le provincie, ed ebbi una risposta affermativa. Se la cosa fosse in senso diverso, desidererei che l'onorevole Garibaldi volesse dare spiegazioni in proposito.

**GARIBALDI**. La proposta che si è fatta è concepita in questi termini:

« Estendere a lire 300,000 le lire 150,000 che già nel progetto di legge che il Ministero ha presentato nel bilancio attivo sono stabilite. »

Eccone le parole testuali:

« Sarà pure diminuito di lire 150,000 a beneficio di tutte le altre provincie in proporzione della gabella che i loro rispettivi comuni non avranno potuto riscuotere nei primi tre anni di esecuzione della legge 1° gennaio 1853. »

Non si è dunque fatta altra proposta che di portare a lire 300,000 la somma che è proposta in lire 150,000 nell'articolo 5 del progetto di legge che va unito al bilancio attivo del 1859.

**PRESIDENTE**. La proposta stata presentata è questa:

« Portare a lire 300,000 la somma proposta coll'articolo 5 del progetto di legge del bilancio attivo 1853. »

Ora l'articolo 5, al secondo alinea, a cui si riferisce la proposta dice: « sarà pure diminuito di lire 150,000 a beneficio di tutte le altre provincie, escluse quelle di Genova e di Bobbio contemplate nel primo paragrafo, ecc. »

**MOIA**. S'intende a favore di quei comuni che non hanno potuto ripartire il canone. Bisogna leggere più innanzi.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Adesso ho compreso l'estensione della proposta degli onorevoli Solari e Garibaldi. Essa lascia ferme le basi della legge e non fa altro che accrescere la somma di diminuzione a ripartirsi fra tutti i comuni contemplati dalla legge.

Or bene, io credo che, essendosi ammessa una diminuzione l'anno scorso, il volerne improvvisare ora una nuova non sia cosa guari opportuna. A me non pare che le condizioni sieno gran fatto cambiate dall'anno scorso a questa parte; se vi fu cambiamento, fu in meglio quanto ai prodotti dei vigneti. Nessuno può negare che, se in qualche località persiste tuttora la malattia che infestava la vigna, in molte altre invece è affatto scomparsa o è andata notevolmente scemando.

Dunque non si può estendere la diminuzione che ora si propone a tutti i comuni, i quali furono ammessi a partecipare della prima diminuzione che è stata ammessa l'anno scorso. Per fare questo ci vogliono nuovi dati, e questi non si potranno ottenere senonchè mediante il progetto di legge che io ebbi l'onore di presentare alcuni giorni sono, per cui si condonerebbe o si diminuirebbe in parte l'imposta prediale per quelle terre vignate che sono soggette alla crittogama.

Da questo esame si potrà meglio rilevare quali siano le provincie che abbiano sofferto di più per questa mancanza di raccolto: e siccome vi è una relazione intima tra la consumazione del vino e la produzione della vigna nelle diverse provincie, per conseguenza anche questi dati potranno allora servire di norma onde vedere quali siano le disposizioni a prendersi in favore dell'una o dell'altra località.

Ma attualmente la Camera giudicherebbe sopra un fatto senza avere sotto gli occhi dati sufficienti onde potere valutare le ragioni rispettive delle diverse provincie e dei diversi comuni. Poichè si è promesso di presentare nella Sessione ventura una legge intesa a riformare il canone gabellario, parmi che si potrebbe avere un po' di sofferenza, ed attendere un altr'anno a venire a provvedimenti a tale riguardo.

Io non cercherò di confutare le ragioni state addotte dagli onorevoli opposenti riguardo ai vizi della legge attuale, cioè riguardo al fare pagare non più i contribuenti in ragione del consumo, ma tassativamente, direi per ogni provincia, per ogni comune, e quasi per ogni abitante.

Non fu già il Ministero che abbia proposto un tale sistema; anzi egli lo ha combattuto; ma dovette subirlo dalla Camera. Il Ministero non voleva fare il riparto in ragione d'ogni comune, d'ogni abitante, e in caso che non si potesse veramente, o per abbuonamento o coll'appalto ottenere un'imposta di consumazione, surrogarvi l'imposta diretta prediale. È stato il Parlamento che volle assolutamente che fosse adottato questo sistema, e che in certo modo lo impose al Governo. Ora l'esperienza ha forse dimostrato che questo sistema presenta maggiori inconvenienti del sistema primitivo degli appalti, e dell'esercizio; quindi sarà il caso ancora di esaminare se non convenga escludere il nuovo sistema introdotto e surrogarvi uno di quelli che già preesistevano, oppure immaginare un terzo od un quarto diverso; sono studi che il Ministero ha assunto l'impegno di fare, e che procurerà di compiere nel modo il più completo che gli sarà possibile. Ma, appunto perchè non tarderà l'occasione di procedersi ad un nuovo ordinamento, io credo, come diceva dapprincipio, che convenga soprassedere e non recare una diminuzione maggiore a questo canone (senza avere sufficienti motivi e dati bastanti onde fare una modificazione che possa essere d'appagamento generale) per la considerazione dianzi esposta che alcune delle provincie e parecchi comuni, i quali si trovavano negli anni addietro molto danneggiati dalla malattia delle uve, provarono un miglioramento sensibile nell'anno scorso, ed è a sperare che in questo continuerà il miglioramento stesso, giacchè vi sono molti indizi per supporre che la malattia abbia raggiunta la sua maggiore intensità e stia decrescendo.

Non si deve confondere la crittogama cogli effetti perniciosi che la vigna ha subito dai freddi intensissimi di quest'inverno; io parlo degli effetti prodotti dalla crittogama, e, da quanto ho potuto rilevare, sembra sia opinione generale che questa malattia sia nel suo de-

cremento, e che per conseguenza vi sia a sperare che abbia fra non molto a scomparire.

**MOIA.** L'onorevole ministro delle finanze ha detto alla Camera che non conveniva aumentare la cifra di riduzione proposta nella legge del bilancio, perchè mancavano i dati sufficienti per vedere se veramente questi comuni, in disgravio dei quali questa diminuzione verrebbe fatta, ne fossero veramente meritevoli. Ma la presunzione è totalmente a loro favore.

Dal momento che si tratta di quei comuni i quali non hanno per tre anni consecutivi potuto distribuire tutto intero il loro canone, non abbiamo bisogno di altri dati, mentre abbiamo questo.

Si è detto che la malattia delle uve è cessata, o, se non è cessata interamente, certo è diminuita di molto, e quindi le condizioni di quest'imposta sono divenute anche migliori, perchè la consumazione del vino è divenuta più generale.

Io non disconosco che vi sia una relazione intima, fino ad un certo punto, tra la produzione vinicola e la consumazione di quella parte di vino che va soggetta alla gabella. Ma questo canone non è assoluto. Inoltre vi è anche un'altra osservazione. Il disgravio che si farà, secondo il progetto del Ministero, in favore di quelle provincie che hanno sofferto della crittogama, andrà solamente a beneficio dei proprietari dei vigneti. Quando invece in quei comuni, i quali sono obbligati di sovrimporre alle imposte dirette, per pagare il loro canone gabellario, i centesimi addizionali si spandono sopra tutte le altre imposte dirette i di cui contribuenti hanno diritto egualmente ad essere esonerati, perchè pagano oltre quanto dovrebbero pagare; perchè, quantunque la legge l'abbia autorizzato, non è a dire perciò che non sia un fatto eminentemente anormale che si paghi una imposta indiretta mediante l'imposta diretta.

Per fare cessare, per quanto è possibile, questa anomalia, anche per quest'anno si faccia intanto questa diminuzione, e poi se il ministro l'anno venturo sarà in grado di potere presentare un progetto di legge che renda la riscossione di quest'imposta più proficua all'erario e meno onerosa ai contribuenti, tanto meglio; la proposta degli onorevoli Garibaldi e Solaro, anche venendo accettata dalla Camera, non porterebbe ostacolo alla discussione di quella proposta.

Quindi io insisto perchè venga dalla Camera adottata.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, metto ai voti le due proposte.

Viene in primo luogo quella del deputato Castagnola, così concepita:

« Si propone di diminuire di lire 50,000 la categoria 6 del bilancio attivo a beneficio della città di Genova. »

Avverto la Camera che la somma di lire 50,000, quando fosse adottata la proposta, dovrebbe essere dedotta dalla categoria sesta, cioè dalla semma complessiva di lire 6,170,690, e contemporaneamente si dovrebbe aggiungere alla somma che, giusta l'articolo 5 del progetto di legge del bilancio attivo, è stabilita a favore della città di Genova.

Pongo ai voti questa proposta.

(Non è adottata.)

I deputati Solari e Garibaldi propongono di portare a lire 300,000 la somma proposta nel § 2 dell'articolo 5 del progetto di legge del bilancio attivo 1859.

Anche qui debbo avvertire che, venendo questa proposta adottata, la somma della categoria 6 verrà ad essere diminuita di lire 150,000, e rispettivamente verrà ad essere aumentata di altrettanto la somma accennata nel paragrafo 2 dell'articolo 5.

Pongo ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova non è adottata.)

Pongo ai voti la categoria 6, *Gabella sulle carni, sulla foggietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in 6,170,690 lire.

(È adottata.)

Categoria 7. *Provento dell'appalto delle gabelle di sali e tabacchi*. Il Ministero e la Commissione propongono lire 300,000.

(È approvata.)

Categoria 9. *Imposta personale-mobiliare*, proposta dal Ministero in lire 3,500,000, e ridotta dalla Commissione a lire 3,200,000.

(È approvata.)

Categoria 10. *Tassa delle patenti*, lire 3,300,000.

**GARIBALDI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**GARIBALDI.** In occasione della discussione di questa categoria io mi limito a fare un voto perchè il Ministero voglia occuparsi di vedere di prendere in considerazione la disposizione annessa alla legge 19 aprile 1856 per ciò che riguarda i commercianti d'ardesia nel comune di Lavagna.

Lunghe e gravissime furono le contestazioni che sorsero tra il verificatore delle contribuzioni dirette e gli esercenti di questo comune, il quale è forse l'unico dello Stato che presenti questa materia imponibile. Io credo che il Ministero abbia dovuto recentemente occuparsi in tale questione, ed abbia riconosciuto che l'imposta stabilita è troppo grave per questi esercenti.

Io prego quindi il signor ministro di volere presentare nella prossima Sessione un progetto di legge nel quale siano prese in considerazione le condizioni eccezionali in cui si trovano questi esercenti.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle finanze ha la parola.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Se bene mi sovvegno, mi pare che la contestazione, a cui allude l'onorevole preopinante, sorta tra i fabbricanti di ardesie e gli impiegati delle contribuzioni dirette, consista nell'interpretazione relativa alla tassa che deve essere pagata per lo smercio delle ardesie nell'interno e lo smercio all'estero.

Io credo che nella tabella annessa alla legge sia dichiarato che per lo smercio delle ardesie all'interno si paghi una tassa assai tenue, e per l'esportazione delle ardesie e per la loro vendita all'ingrosso se ne paghi un'altra.

La contestazione è sorta nel vedere se la particella *o*, che si trova frapposta tra l'esportazione delle ardesie e le ardesie vendute all'ingrosso all'interno, si debba considerare come disgiuntiva o come congiuntiva. Una discussione grammaticale è insorta tra di loro: a me sembra però che non vi possa essere dubbio veruno che la particella *o* non è congiuntiva; dimodochè l'amministrazione ha applicato lo stesso diritto tanto per le ardesie esportate all'estero, quanto per quelle vendute all'ingrosso nell'interno.

Queste sono le spiegazioni che posso dare relativamente all'interpellanza fatta dall'onorevole Garibaldi sulle informazioni di fatto per l'interpretazione da darsi alla legge attuale.

Non mi rifiuterò però di prendere in considerazione la sua istanza, e vedere in via poi di equità ed in via di convenienza se non si debba, mediante qualche articolo di legge, modificare il diritto per quello che riguarda la vendita delle ardesie all'ingrosso nell'interno, vale a dire se non convenga stabilire un diritto diverso da quello che si paga per l'esportazione delle ardesie.

**GARIBALDI.** Ringrazio il signor ministro delle spiegazioni che mi ha favorite.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la categoria 10, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 3,300,000.

(È approvata.)

(Sono del pari approvate senza osservazioni le seguenti categorie:)

Categoria 11. *Diritti per la vendita di bevande e derivate non soggette al diritto di vendita al minuto, e diritti di permissione*, lire 650,000.

Categoria 12. *Tassa sulle vetture*, lire 420,000.

Categoria 13. *Centesimi di sovrimposta sulle contribuzioni dirette per le spese di riscossione*, proposta dal Ministero in lire 1,740,000 e portata dalla Commissione a lire 1,844,445 53.

Categoria 14. *Diritti di verificaione dei pesi e delle misure*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 250,000.

Categoria 15. *Diritti di compulsione*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 45,000.

Categoria 16. *Diritti d'insinuazione*, proposta dal Ministero in lire 12,000,000 e ridotta dalla Commissione a lire 11,000,000.

Categoria 17. *Diritti di emolumento*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 1,500,000.

Categoria 18. *Diritti d'ipoteca*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 270,000.

Categoria 19. *Diritti di successione*, proposta dal Ministero in lire 5,000,000 e ridotta dalla Commissione a lire 4,600,000.

Categoria 20. *Carta bollata*, proposta dal Ministero in lire 6,000,000 e ridotta dalla Commissione a lire 5,650,000.

Categoria 21. *Carta filigranata per le carte da giuoco e per tarocchi*, lire 75,000.

Categoria 22. *Tassa sulle società e sulle associazioni marittime*, lire 400,000.

Categoria 23. *Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di manomorta*, lire 860,000.

Categoria 24. *Diritti per passaporti all'estero, visto dei medesimi, porto d'armi e permessi di caccia*, proposta dal Ministero in lire 500,000 e portata dalla Commissione a lire 550,000.

Categoria 25. *Diritti marittimi*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 116,000.

Categoria 26. *Proventi dell'istruzione pubblica*, proposta dal Ministero in lire 454,000 e ridotta dalla Commissione a lire 425,000.

Categoria 27. *Multe e pene pecuniarie*, lire 300,000.

Categoria 28. *Diritti di visita ed altri relativi alla sanità pubblica*, proposta dal Ministero e dalla Commissione nella somma di lire 72,000.

Categoria 29. *Tassa sulle privative industriali*, id. in lire 30,000.

Categoria 30. *Tassa sui marchi e segni distintivi in fatto d'industria e di commercio*, id. lire 100.

*Redditi diversi*. — Categoria 31. *Rendite demaniali*, proposta dal Ministero in lire 2,660,000 e ridotta dalla Commissione a lire 2,460,000.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. La Commissione diminuì di lire 200,000 questa categoria sulla considerazione che questo aumento dovrebbe dipendere dall'ingrandimento del canale di Cigliano e dall'acquisto delle ragioni d'acqua dal conte di Casanova.

Nella relazione si osservò che, siccome quest'opera di ingrandimento del canale di Cigliano e dell'acquisto delle ragioni d'acqua dal conte di Casanova sono ancora in progetto e non si sa se il Parlamento vorrà adottarle, e se potranno pure venire in discussione, ha creduto di tenersi al positivo e di eliminare questa cifra.

Io trovo che questi motivi sono assai ragionevoli; solo dirò che in tale caso, mi rinerisce il dichiararlo, ma probabilmente la diminuzione dovrebbe essere d'quanto maggiore, perchè il reddito calcolato quale corrispettivo degli aumenti di quelle opere, probabilmente eccede le lire 390,000.

Non presi però la parola per proporre che venga accresciuta la cifra che si vuole togliere da questa categoria, ma unicamente per proporre che si volesse soprassedere dalla medesima fintanto che non siansi discussi tutti i bilanci, nella speranza che la Camera, prima che i bilanci siano definitivamente votati, vorrà occuparsi di quei due progetti. Nel caso che la Camera li adotti, allora si reintegrerebbe la somma, e, ove non si adottassero, prima di venire ad una votazione definitiva si potrà anche votare questa categoria.

Mi pare che questo temperamento non pregiudichi per nulla le cose ed offra invece il vantaggio di votare poi un bilancio il quale, per quanto riguarda questa categoria, si approssimi di più al prodotto vero che se ne ricaverebbe.

**DI REVEL O.**, relatore. La Commissione ha dovuto osservare che la somma che il Ministero proponeva per questa categoria per l'anno 1859 era di sole lire 397,500

in più di quella che era stata proposta pel 1858, quando non era ancora stato fatto l'acquisto della roggia Sartirana.

Avendo osservato che per dare ragione di quest'aumento eravi in margine al bilancio una nota in cui era detto: « Il maggiore smercio d'acqua che le finanze potranno effettuare a seguito dell'acquisto da esse recentemente fatto di cavi e canali, e segnatamente del roggione di Sartirana, ove venga impinguato coll'acqua del canale derivante dalla Dora Baltea, col mezzo del dilatamento di quello di Cigliano in via di progetto, farà aumentare il prodotto del canale di circa lire 400,000; » dunque la Commissione ha dovuto osservare che questo aumento era riferibile in parte al prodotto della roggia Sartirana, indipendentemente dalle acque che vi si potrebbero immettere in seguito del progetto d'immettere acque nella Sesia tratte dalla Dora, e che in parte era riferibile al maggiore utile che si ricaverebbe dal dilatamento del canale di Cigliano.

Evidentemente se tutto quest'aumento fosse stato riferibile allo sperato maggiore smercio d'acqua dipendente dal dilatamento del canale di Cigliano, e dell'acquisto delle ragioni del conte di Casanova, allora risulterebbe che il canale di Sartirana non avrebbe reso niente; poichè nello scorso anno, quando non era ancora posseduto dal Governo il canale di Sartirana, fu la somma di questa categoria appunto in lire 2,262,000.

L'aumento di lire 400,000 circa era naturale che si riferisse tanto al maggiore smercio d'acqua dipendente dall'acquisto della roggia Sartirana, quanto a quello sperato dall'acquisto del roggione del conte Avogadro di Casanova e dal dilatamento di quello di Cigliano.

Per queste ragioni ritengo che la Commissione siasi apposta più probabilmente al vero, ed opino che questo aumento sia riferibile in parte all'acquisto già fatto e in parte all'acquisto da farsi.

Ma se la Commissione contemplò la rendita d'un acquisto già fatto, non potè prendere a calcolo la rendita d'un acquisto non ancora fatto; conseguentemente non poteva dare come sperabile un aumento su cui la Camera non aveva potuto prendere una deliberazione.

Per ultimo osserverò che, se si trattasse del bilancio passivo, comprenderei che non si stabilisse una spesa quando è ancora incerto se questa si dovrà fare o no: ma il tenere il bilancio attivo in sospenso unicamente perchè per due leggi che sono presentate alla Camera può succedere che si debba fare un aumento al presuntivo dell'introito, io, per parte mia, non ne vedrei la necessità: la necessità maggiore che vedrei, sarebbe che il bilancio attivo fosse definitivamente approvato, onde, quando si verrà all'esame del bilancio passivo, si sappia quale calcolo si può fare in ordine alle spese in confronto coll'introito già presunto; quindi io ho per fermo che, senza pregiudicare per nulla il voto che la Camera sarà per dare intorno alle due leggi che sono in discussione, meglio convenga passare oltre ed accettare la diminuzione della metà, di lire 200,000 sull'aumento di lire 400,000, presunto dal Ministero.

Si ritenga intanto che, stando alle spiegazioni che sono sullo stesso bilancio, è dimostrato che quest'aumento era riferibile per una parte all'acquisto già seguito e per l'altra ad un acquisto non ancora fatto.

**LANZA**, *ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze*. Domando la parola non già per insistere sulla mia proposta, perchè dessa è piuttosto una osservazione di maggiore regolarità di quello che possa veramente riguardare il merito della questione stessa; giacchè, qualora vengano votate le leggi a cui si alludeva e che rimanga dedotta questa cifra di lire 200,000, l'unica conseguenza che ne possa derivare sarà questa, che alla fine dell'esercizio si vedrà realizzarsi un maggiore reddito di quello che sia previsto nel bilancio presuntivo; e questo inconveniente non sarà certo di gran momento.

Riguardo poi all'entità della somma, osserverò ancora che il calcolo dei benefizi risultanti dai nuovi acquisti proposti, o dalle nuove opere progettate, si è fatto complessivamente anche al reddito che se ne ricaverà dall'acquisto del canale di Sartirana. Ma, siccome si usa sempre nelle previsioni, si è tenuta la somma piuttosto inferiore a quella che probabilmente dovrà dare.

Parlando poi del reddito particolare, che dovrebbe venire dalla dilatazione del canale di Cigliano, e dall'acquisto delle ragioni d'acqua dal conte di Casanova, io prendeva le mosse da questa considerazione: col semplice dilatamento del canale di Cigliano, le persone dell'arte, le quali hanno formato il progetto, assicurano che si potrà introdurre da 370 a 400 moduli d'acqua di più dalla Dora Baltea in questo canale, e calcolando anche che non se ne smaltiscano che 300 moduli, a soli 800 lire caduno, si avranno già lire 240,000, oltre poi al maggiore reddito che si otterrebbe dall'acquisto delle ragioni d'acqua del conte Casanova.

Io volli aggiungere queste spiegazioni per dare una più ampia giustificazione della mia primitiva osservazione; ma non intendo insistere più a lungo sopra di essa, perchè intrinsecamente non potrà pregiudicare il bilancio.

**DI REVEL O.**, *relatore*. Poichè il ministro non insiste, non insisterò per parte mia; solo osservo che avrei trovato anche meno conveniente di completare nel bilancio attivo una rendita, quando nel passivo non si comprenda la relativa spesa. La spesa dell'acquisto delle ragioni Casanova dovrà figurare nel bilancio 1859, quando sia approvata con una legge a parte; intanto è già distribuita la relazione del bilancio passivo del Ministero di finanze per 1859, ed in questa non è contemplata la spesa dell'acquisto. Se non si contempla la spesa da una parte, parmi che per la stessa ragione non si debba contemplare il prodotto dall'altra.

**SARACCO**. Desidero che l'onorevole ministro delle finanze mi rimuova un dubbio dalla mente. Può avvenire, e certo avverrà se le mie speranze non vanno fallite, che alcuna di queste rendite demaniali cessi o venga ridotta mediante riscatto a patti egualmente accettabili dal Governo e dalle persone o corpi morali interessati.

Ora io desidero e prego l'onorevole ministro di essermi cortese di una risposta, desidero sapere se la votazione di questa categoria potrà per avventura essere d'ostacolo a che questo contratto possa ricevere la sua esecuzione pendente l'esercizio 1859.

**LANZA**, *ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze*. Credo di comprendere l'allusione dell'onorevole preopinante. Egli probabilmente ha in pensiero le trattative che ora sono in corso per esonerare dal pedaggio il ponte sulla Bormida vicino ad Acqui, pedaggio riscosso a pro dello Stato.

Già da parecchi anni si fecero, tanto dal Consiglio comunale d'Acqui, come dal Consiglio provinciale, nonchè da molti abitanti di quella città e provincia, vive istanze al Governo affinché venisse tolto quest'aggravio, il quale non consiste unicamente nella spesa, ma in parecchi altri inconvenienti. Le ragioni ed i fatti che sono adottati in questi ricorsi hanno certamente destata l'attenzione del Governo, il quale è venuto in pensiero di trovare modo di togliere quest'incaglio al commercio, e questi gravi disturbi a quelle popolazioni.

Certamente i pedaggi, di qualunque natura essi siano, portano sempre degli inconvenienti, e sono contrari alle buone massime d'economia. In quella località poi dei bagni, ove frequentissimo è il concorso ed incessanti gli andirivieni dei forestieri, particolarmente nella stagione estiva, si può di leggeri immaginare come quel dovere continuamente avere la borsa alla mano per pagare il pedaggio, riesca incomodo e disgustoso.

Il Governo che ha grandissimo interesse ad attirare molta gente allo stabilimento balneario d'Acqui, che, come la Camera sa, è di proprietà demaniale, ed a promuoverne, dal lato finanziario, l'incremento, è vivamente impegnato a togliere quest'ostacolo.

Il Consiglio comunale ed il Consiglio provinciale di Acqui hanno rinnovato le loro istanze ed hanno fatto proposte al Governo a tale riguardo, che il ministro delle finanze ha credute sufficientemente eque; cosicchè mediante una indennità ed alcune spese, di cui questi corpi si incaricherebbero, sarebbe disposto di rinunciare al pedaggio sopra quel ponte.

Venendo poi al midollo della questione mossa dall'onorevole Saracco, io sono d'avviso che la votazione di questa categoria, quantunque comprenda anche la somma che il Governo ricava dall'appalto di questo pedaggio, non possa impedire che, quando anche nel 1859 si conducessero a termine le trattative, abbia a cessare anche il pedaggio.

A questo riguardo sarà necessario che il Governo presenti una legge al Parlamento, mentre non potrebbe, senza una legge che lo autorizzi, rinunciare a riconoscere un diritto il quale è portato dalla legge del bilancio.

Quindi io dichiaro che, quando queste trattative abbiano sortito un esito felice, si presenterà dal ministro delle finanze un progetto al Parlamento onde voglia sancirne l'operato.

**SARACCO**. Domando la parola.

L'onorevole ministro delle finanze si è apposto al vero quando ha creduto che io volessi alludere al pedaggio che si riscuote dal demanio per diritto di transito sul ponte *Carlo Alberto*, in vicinanza dello stabilimento termale di Acqui. Debbo perciò ringraziarlo delle spiegazioni che mi ha favorito, le quali torneranno certamente gradite a tanti poveretti che rischiano la vita nelle acque, perchè impotenti a pagare il pedaggio; e vieppiù mi persuado che, grazie alle buone disposizioni del signor ministro, si potrà, quando che sia, togliere un pedaggio, la cui abolizione è comandata dai principii della scienza economica e da quelli dell'umanità, che non si devono mai violare.

Quindi, ripeto, io ringrazio il signor ministro delle finanze delle date spiegazioni e mi auguro che l'idea del riscatto conduca a risultamenti favorevoli all'interesse dei privati e salvi ad un tempo l'interesse del Tesoro.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la categoria 31, *Rendite demaniali*, nella somma di lire 2,460,000 proposta dalla Commissione.

(È approvata.)

(Sono in seguito approvate senza contestazioni le seguenti categorie:)

Categoria 32. *Libretti degli operai e delle persone di servizio*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 3000.

Categoria 33. *Depositi per le cause di revisione*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 55,000.

Categoria 34. *Lotto*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 8,000,000.

*Rimborsi e proventi d'ordine.* — Categoria 35. *Ricupero delle spese di giustizia*, il Ministero e la Commissione propongono lire 331,200.

Categoria 36. *Ricupero dai comuni della Sardegna di spese anticipate dal Governo per lavori di planimetria nell'isola*, id. lire 10,000.

Categoria 37. *Arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia*, id. lire 131,500.

*Direzione generale dei lavori pubblici.* — *Redditi diversi.* Categoria 38. *Strade ferrate* (Diritti pel trasporto dei viaggiatori e delle merci, e tasse di pedaggio e canoni). Il Ministero propone lire 13,530,000, la Commissione lire 12,530,000.

(È ammessa la somma proposta dalla Commissione.)

*Rimborsi e proventi d'ordine.* — Categoria 39. *Ricupero da terzi di somme pel servizio dei trasporti oltre il confine delle strade ferrate esercite dallo Stato*. Il Ministero e la Commissione propongono lire 360,000.

*Direzione generale delle poste.* — *Redditi diversi.* — Categoria 40. *Poste*, proposta dal Ministero in lire 4,000,000 e ridotta dalla Commissione a lire 3,850,000.

*Ministero dell'estero.* — *Redditi diversi.* Categoria 41. *Consolati all'estero*, lire 290,000.

*Ministero dell'interno.* — *Redditi diversi.* — Categoria 42. *Telegrafi elettrici*, lire 600,000.

Categoria 43. *Carceri di pena*, lire 534,205.

Categoria 44. *Carceri giudiziarie*, lire 12,000.

Categoria 45. *Diritti fissi per decreti d'autorizzazione, di rinnovamento d'autorizzazione o di modificazione d'esercizio delle vetture pubbliche*, lire 6000.

*Ministero dell'istruzione pubblica.* — *Redditi diversi.* — Categoria 40. *Scuola veterinaria* (proventi diversi), lire 14,510.

*Rimborsi e proventi d'ordine.* — Categoria 47. *Scuola veterinaria* (Pensioni degli allievi provinciali), lire 27,000.

*Amministrazione centrale delle zecche.* — *Imposte.* — Categoria 48, *Marchio*, lire 129,000.

**GARIBALDI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**GARIBALDI.** Come vede la Camera, questa categoria produce un reddito brutto di lire 129,000: ma da questa somma bisogna dedurre gli stipendi degli impiegati di questa amministrazione (non so a quale somma ascendano, perchè non ho sotto gli occhi il bilancio passivo); cosicchè il reddito netto si ridurrà forse a poche migliaia di lire.

Mentre mi associo alle osservazioni fatte dalla Commissione a questo riguardo, io divido colla stessa opinione che questa gabella possa fruttare molto di più; ci devono essere dunque dei vizi intrinseci, delle magagne che è d'uopo di conoscere per potere loro applicare il rimedio competente.

Il signor ministro delle finanze ha ricevuto, credo, se non di recente, non è molto tempo, una specie di progetto di riorganizzazione del regolamento dei marchi sull'oro e sull'argento.

Io pregherei il signor ministro a volere prendere in esame questa pratica, e vedere se si possono adottare in questo regolamento variazioni tali che possano recare un risultato più favorevole al bilancio dello Stato.

Tra le altre cose accennerò essermi stato supposto che molti dei diritti che si pagano non sono incamerati, e sono esatti dagli impiegati a modo di stipendio; e quindi ne deriva l'inconveniente che, mentre dagli esercenti si paga molto, il profitto non ricade a beneficio dello Stato.

Il signor ministro farà quel caso che crede di questa comunicazione, e spero che vorrà occuparsene e presentare il risultato dei suoi studi alle discussioni del Parlamento.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** A me non consta che vi sia in corso progetto alcuno di ordinamento relativo al marchio degli oggetti d'oro.

Forse l'onorevole preopinante avrà inteso parlare di un progetto di ordinamento relativamente alla zecca, alla monetazione; ma, in quanto al marchio, non mi è noto che si pensi ad alcun regolamento. Vi furono bensì dei richiami da parte di alcuni artefici e di fabbricanti di queste materie preziose, forse relativamente al modo di praticare le verificazioni e di porre il bollo; ma questi richiami ebbero il più ampio appagamento, anche con soddisfazione di coloro che ricorsero; ma torno a ripetere che non si è veramente pensato di venire ad un

ordinamento in questa materia, e nemmeno, che io sappia, vi esistono veramente di quegli inconvenienti così gravi da indurre l'amministrazione a riformare i regolamenti sopra questa materia.

Il diritto del bollo per il marchio è assai tenue; il modo con cui generalmente si pratica non è vessatorio: certamente, quando bisogna praticare visite locali, non si può fare a meno di recare qualche incomodo agli esercenti; ma non penso che si sieno verificati inconvenienti gravi e che si sieno sollevate tali lagnanze da indurci ad un riordinamento riguardo all'amministrazione del marchio.

Qualora l'onorevole preopinante fosse informato che inconvenienti reali esistessero, allora lo pregherei di avere la compiacenza di darne comunicazione al ministro, e non si mancherà di esaminare la cosa e prenderla in considerazione.

**GARIBALDI.** Io ho detto che uno fra gl'inconvenienti è quello dei saggi: si fanno i saggi, i saggiatori si fanno largamente pagare, e questi diritti non sono incamerati, non vanno a beneficio del Governo, ma formano lo stipendio di alcuni impiegati, che mi si suppone arriva così ad una somma molto elevata.

Io credo che questo sia un inconveniente cui il Governo dovrebbe mettere un limite, coll'assegnare uno stipendio a questi impiegati, ed incamerare i diritti che sono percepiti.

Ecco l'inconveniente che posso segnalare alla Camera, che segnalò al ministro perchè voglia verificare la cosa, e proporre quelle riforme che sarebbero necessarie.

Io spero fondatamente soprattutto che il Ministero vorrà fare soggetto dei suoi studi una riforma radicale di questo regolamento onde accordare a questa classe di commercianti quella protezione che il Governo è in dovere di accordare a tutte le classi di cittadini.

**DI REVEL O., relatore.** Io non avrei presa la parola se il signor ministro, nella risposta che diede all'onorevole Garibaldi, non avesse quasi imputato la Commissione di avere esposto cose meno conformi alla verità.

La Commissione osservò che il diritto del marchio non prese veruno sviluppo da dieci anni a questa parte, non ostante che il consumo degli oggetti di lusso siasi presso di noi grandemente accresciuto.

La Commissione credè di potere arguire che vi è qualche difetto nell'applicazione di questa legge, da ciò che il diritto di marchio sugli oggetti d'oro e d'argento anzichè aumentare, tende piuttosto a diminuire. Essa stimò di dovere fare questa osservazione; osservazione del resto che era già stata posta in campo anche nelle relazioni sul bilancio attivo degli anni precedenti. La Commissione avvertì che era generale l'opinione che esista (ed io pure lo credo) il ponzone a mano di privati. Si sono verificati parecchi casi in cui oggetti d'oro e di argento provenienti dall'estero e stati presentati alla dogana (la quale non può rimetterli ai destinatari, se non prima sono andati al marchio) si riconobbero già improntati del marchio: ma se lo hanno già entrando, e l'hanno tale che non si può riconoscere irregolare,

vuol dire che esiste a mani di privati il ponzone, e che perciò conviene fare una ricognizione, se si vuole essere certi che il marchio apposto lo sia legalmente, ed in seguito a verificaazione dei titoli.

Io posso dire che questo inconveniente non si è verificato solo da un decennio a questa parte: è a mia notizia che anche nei tempi anteriori era già stato osservato che vi era un rimedio da introdurre sotto questo rapporto, poichè il Governo, apponendo il marchio sopra gli oggetti d'oro e d'argento, non poteva essere certo che questi oggetti fossero marchiati a norma dei veri titoli verificati, e ciò perchè si trovava il marchio in mani di terzi che ne improntavano gli oggetti senza essere vigilati dal Governo.

So che esisteva un progetto di rimarchiazione generale, il quale aveva per iscopo di sostituire all'antico un novello marchio, secondo i nuovi metodi esistenti in Francia, i quali metodi danno maggiore guarentigia del titolo.

Non credo andare errato affermando che, se l'antecessore dell'attuale ministro di finanze non diede passo a questa operazione, si è perchè aveva qualche altra idea, o di togliere assolutamente il marchio, o farne un oggetto di ricognizione in mano di una società o che so io; stabilendo però sempre che d'ora innanzi cessi il Governo dal rendersi garante delle materie d'oro e di argento.

Ho parlato a nome della Commissione e senza prescrivere verun sistema da seguire.

Il Governo ha il debito di guarentire l'oggetto cui appone il marchio; quindi od un sistema od un altro, che sia efficace, vuole essere adottato, poichè quello attuale è assolutamente insufficiente per guarentire al pubblico l'acquisto al titolo degli oggetti d'oro o d'argento che sono in commercio.

**PRESIDENTE.** Siccome la categoria è già votata, passo alla seguente 49.

(Si approvano le seguenti:)

Categoria 49. *Stampa delle medaglie*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 1400.

Categoria 50. *Tolleranza sulla monetazione*, id. lire 5400.

Categoria 51. *Proventi eventuali*, id. lire 100.

*Rimborsi e proventi d'ordine.* — Categoria 52. *Diritti per le spese di monetazione*, id. lire 90,000.

*Direzione generale del Tesoro. — Imposte. — Categoria 53. Ritenuta e soprataxa sugli stipendi, e tassa sulle pensioni*, id. lire 850,000.

Categoria 54. *Tassa dell'un per mille del capitale nominale dei titoli al portatore depositati presso l'amministrazione del debito pubblico*, id. lire 2000.

*Redditi diversi* — Categoria 55. *Diritti sopra i contratti e proventi di cancelleria*, id. lire 18,000.

Categoria 56. *Proventi di cedole e di azioni industriali di proprietà dello Stato*, id. lire 33,705 10.

Categoria 57. *Proventi d'oggetti fuori servizio ed altri diversi dei Ministeri*, id. lire 400,000.

Categoria 59. *Casuali*, lire 50,000.

*Rimborsi e proventi d'ordine.* — Categoria 60. *Proventi delle segreterie dei corpi giudiziari e delle giudicature di mandamento in terraferma*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 1,000,000.

**NAYTANA.** In questa categoria trovo riferiti i proventi delle segreterie dei corpi giudiziari e delle giudicature di mandamento in terraferma.

Non mi fa meraviglia di non vedervi riferiti i proventi delle segreterie dei corpi giudiziari dell'isola di Sardegna, poichè in questa categoria si tratta di proventi d'ordine; ma fa meraviglia il non vederli riferiti nè nel bilancio attivo del Ministero di grazia e giustizia, nè in alcun altro. Nel bilancio attivo generale, distribuito dal Ministero, trovo che sono riferiti in appositi quadri i proventi di ciascuna segreteria delle Corti, tribunali provinciali e giudicature mandamentali della terraferma. Io non pretendo che così specificamente si riportino tutte le cifre di ciascuna segreteria giudiziaria dell'isola, ma avrei desiderato che almeno in complesso si fosse specificato quanto producevano quelle segreterie.

Probabilmente il prodotto di dette categorie sarà portato o nella categoria *Ricupero delle spese di giustizia* o forse nei *Proventi demaniali d'insinuazione*. So che una parte di queste spese si esige dagli esattori ed un'altra dagl'insinuatori. Ad ogni modo credo che sia necessario il conoscere i proventi di queste segreterie, onde si possa vedere se ai segretari dell'isola di Sardegna possa estendersi la legge del giugno o luglio 1855, per cui i segretari dell'ordine giudiziario del continente percepiscono gli assegnamenti o stipendi del prodotto dei diritti di segreteria, ed inoltre una certa somma per dritto d'esazione, quale, se non erro, è del 40 per cento. Quelli però della Sardegna hanno uno stipendio fisso; epperò gli emolumenti di segreteria cedono a favore del demanio, riservato un modico dritto d'esazione, forse del 2 per cento, a favore del segretario, nelle sole materie civili, mentre nelle materie penali l'esazione si fa dagli esattori dei tributi.

Sappia la Camera che i segretari dell'isola hanno di stipendio, quelli dei tribunali lire 1400, quelli delle giudicature 900 lire, i sostituiti segretari dei tribunali 800 lire, quelli delle giudicature mandamentali 600 lire. E questi stipendi datano sin dal 1848. È dunque un decennio che si fa sì duro esperimento. Ora, se il risultato del decennio dimostrerà che il provento delle segreterie basta a potere trattare questi segretari nella stessa conformità che quelli del continente, mi pare che sarebbe il caso di fare questo pareggio. Se poi dopo dieci anni di prova le segreterie non producessero una somma sufficiente per l'equiparazione ora da me accennata, credo che nè giustizia nè equità possano più comportare che questi impiegati non abbiano lo stipendio necessario per vivere. Oltre la tenuità degli stipendi essi debbono ancora sottostare alle spese di cancelleria, a coprire le quali non bastano i pochi dritti di giurisdizione volontaria. E quello che è più da notare si è che, mentre le segreterie del continente esigono i proventi, i segretari

per dritto d'esazione ritengono una quota dal 40 al 50 per cento su queste esazioni; quelli poi della Sardegna non hanno che il 2 1/2 per cento sui proventi in materia civile, e nulla in materia penale, giacchè riscuote tutto l'erario per mezzo degli esattori e degl'insinuatori. Ma si noti ancora che nell'esazione di queste spese si è arrecato un ordine nuovo. I segretari del continente si danno carico delle somme che esigono, di quelle che ritengono per il loro assegnamento e di quelle che passano all'erario: i segretari dell'isola al contrario, versando per intero agli insinuatori quanto riscuotono in materia civile, nulla ritenendo per loro stipendio, non possono dopo tutto ciò avere alcuna somma in deposito nè darsi alcun carico o discarico in conformità ai nuovi moduli stampati che combinano colle disposizioni della legge 1855, che regola le esazioni delle segreterie giudiziarie continentali, escluse espressamente quelle della Sardegna. Eppure si è ordinato che i segretari dell'isola usino gli stati mensili modulati in conformità a quella legge per le segreterie del continente e gli comprino a loro spese, sebbene i proventi siano devoluti all'erario.

Come presidente di un tribunale io osservai questa incoerenza e la feci notare al ministro di grazia e giustizia. Il ministro non rispose; ma non venne altra sollecitazione.

Ma di recente sono informato che si sono ripetuti ordini acciò si acquistino e si adoprinò i nuovi moduli di contabilità mensile stampati per le segreterie continentali, i quali non possono assolutamente adattarsi a quelle dell'isola, per essere del tutto diverso il modo di esazione e di versamento, siccome di sopra ho già detto.

Dissi che dopo l'esperimento di dieci anni converrà recedere dalla norma finora tenuta.

La Camera ben sa che lo stipendio di 1200 lire per un segretario di tribunale, di 900 lire per un segretario di mandamento è troppo tenue, e sappia la Camera che vi sono parecchi segretari che hanno già 40 e più anni di servizio, sempre con questo esiguo stipendio. I sostituiti segretari non hanno che 800 lire quei dei tribunali e lire 600 quei di mandamento.

Questa cifra ognuno vede come sia insufficiente per vivere. Già la Camera nell'anno scorso si è convinta di questa verità e nel bilancio stesso ha accresciuto d'quanto lo stipendio a tutti gl'impiegati della carriera inferiore dell'intendenza, dimodochè non avvi più nessuno scrivano il quale abbia meno di 800 lire all'anno.

Io prego dunque il signor ministro a vedere se si possa adattare all'isola la legge del 1855, onde i segretari giudiziari e loro sostituiti siano colà retribuiti come in terraferma; o se questo non è possibile, si provveda con altro mezzo. Io non dico che gl'impiegati debbano essere largamente retribuiti, ma sostengo che debbono avere il necessario per vivere. Per dieci anni i segretari e sostituiti segretari dell'ordine giudiziario in Sardegna hanno sopportato tanta tenuità di stipendi ed infinite privazioni, sperando sempre che la loro sorte sarebbe migliorata e persuasi che anche a loro, sebbene alquanto tardi, si sarebbe fatta giustizia.

Fate, o signori, che non restino deluse queste speranze e che non si dimostri mal fondata la loro persuasione.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Io non saprei con assicuranza dichiarare in quale delle diverse categorie si trovi contemplato il provento delle segreterie mandamentali di cui ha ragionato testè l'onorevole Naytana.

Probabilmente si trova compreso nei proventi delle spese di giustizia che sono riscossi attualmente dagli esattori; ma, ripeto, non lo posso assicurare. Se l'onorevole Naytana mi avesse parlato qualche tempo prima di questo suo desiderio di conoscere quale sia il prodotto di queste segreterie, io avrei certamente potuto dargliene uno stato esatto, per quel numero d'anni che gli sarebbe piaciuto investigare; quello però che non ho fatto, perchè non venni prevenuto in tempo, si potrà fare nel bilancio avvenire. Se però l'onorevole Naytana desidera queste informazioni anche prima non ho difficoltà alcuna di fargli conoscere lo stato di questi proventi fin da quest'anno.

Riguardo poi alle considerazioni che espose l'onorevole preopinante intorno alla tenuità degli stipendi dei segretari dei giudici di mandamento nell'isola, io credo che non sia qui il luogo di discuterne, ma piuttosto nel bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia. In allora il ministro di grazia e giustizia, il quale è senza dubbio più al fatto di quello che io possa esserlo, fornirà le spiegazioni richieste.

Per parte mia dichiaro che riconosco la tenuità di questi stipendi, come la riconosco anche per molte categorie di impiegati; però non siamo pur troppo in situazione da potere suffragare questi desiderii legittimi di questi impiegati con uno stipendio corrispondente al lavoro ed allo zelo che spiegano.

Io non potrei aggiungere altro per ora riguardo all'interpellanza mossami dall'onorevole Naytana.

**NAYTANA**. Io ringrazio il signor ministro degli schiarimenti che si è compiaciuto dare e della buona volontà che ha esternato per il miglioramento degli impiegati delle segreterie della Sardegna. Sono pure lieto che negli anni avvenire si uniscano al bilancio attivo i quadri dei proventi civili ed in materia penale di dette segreterie. Per ora mi contenterei di avere un quadro che contenesse i proventi degli anni 1856 e 1857, quale andrò ad esaminare nel Ministero. Prego però il signor ministro di fare prevenire gli uscieri acciò di molto non mi facciano tenere antisala, siccome qualche volta accade, onde condurmi dall'impiegato che terrà gli stati.

Ritornando agli impiegati delle segreterie giudiziarie, io attenderò che efficacemente si pensi a migliorare la loro sorte, mentre da dieci anni soffrono; però molti fidano nel senno della nazione per non essere delusi nelle loro speranze.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. L'onorevole preopinante ha fatto un'allusione che non poteva a meno di produrre in me un'impressione alquanto spiacevole.

Egli ha detto che gli è accaduto di dovere fare troppa anticamera per essere ricevuto da alcuni dei funzionari del Ministero.

Io non so se questo sia avvenuto; questo so che ciò non è nell'intendimento del Ministero, nè credo sia nell'animo dei pubblici funzionari, di fare attendere le persone, e tanto meno i rappresentanti della nazione, nelle anticamere. Può darsi che il funzionario avesse qualche altra persona che non potesse licenziare al momento; e credo che, se tale è il caso, l'onorevole Naytana non ne farà colpa a quel funzionario.

Del resto egli sa che il ministro diede espresso ordine a tutti i suoi dipendenti di accogliere immediatamente i deputati, i senatori, e in genere tutte le persone che sono occupate dell'interesse generale dello Stato. Io fermamente ritengo che quest'ordine si eseguisca con esattezza, salvo qualche caso particolare; ma bisogna vedere se non vi erano ragioni anche speciali, le quali giustificassero il funzionario.

**NAYTANA**. Domando la parola.

Io sono lieto che il ministro delle finanze e gli altri suoi colleghi abbiano dati gli ordini necessari, perchè siano tosto dagli impiegati accolti i deputati che facciano ricerca di qualche documento, stato od altro. Dichiaro che i signori ministri ed impiegati ministeriali sono ben cortesi ed alieni dal ritenere i deputati a fare anticamera. Dico pure che alcuni uscieri sono solleciti ad annunziare: ma vi sono alcuni tra essi, i quali talvolta, quando loro si dice: è il tal deputato, rispondono: adesso non posso annunziare veruno; ed alle volte accade che, contro le disposizioni del ministro, gli uscieri fanno aspettare.

Dunque dico che ciò è veramente contro la volontà del ministro; ed io mi dichiaro soddisfatto.

Del resto io sono sempre stato ricevuto con cortesia dai signori ministri, e non ho alcun motivo di lagnarmi delle loro accoglienze.

**PRESIDENTE**. Il deputato Oytana ha facoltà di parlare.

**OYTANA**. Siccome i detti dell'onorevole Naytana lascierebbero supporre che si riferissero ad uno fra i funzionari addetti all'amministrazione da me diretta nel Ministero delle finanze, così non posso dispensarmi dal pregarlo, onde verificare la cosa, di volere indicare il giorno e l'ora (*No! no!*) in cui sarebbe accaduto il fatto accennato, perchè, o non vi fu giusta causa, e quel funzionario debbe avere il dovuto rimprovero, o vi fu giusta causa, ed egli debbe avere conveniente soddisfazione.

Del resto posso assicurare la Camera che gli ordini del signor ministro e quelli del segretario generale sono eseguiti in modo che finora non vi è stato alcun richiamo a questo proposito.

Quindi io pregherei, ripeto, l'onorevole Naytana di indicare il giorno in cui sarebbe accaduto l'inconveniente da lui lamentato, acciò, occorrendo, si possa provvedere come di ragione, perchè tali fatti più non si rinnovino, tenendo a caro di fare atti non solo di con-

venienza, ma ben anco di gentilezza verso gli onorevoli miei colleghi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Naytana ha facoltà di parlare. (*Rumori*)

**NAYTANA.** Debbo dichiarare all'onorevole Oytana, che quanto io dissi non si riferisce punto all'amministrazione di cui era prima direttore, nè a quella di cui lo è attualmente. Io mi ricordo che una volta sono andato a parlare all'onorevole Oytana all'ufficio della Cassa ecclesiastica, e sono stato ricevuto immediatamente con molta cortesia ed affabilità. Mi duole quindi che egli possa per un momento supporre che io abbia fatto allusione a lui.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle finanze ha la parola.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Suggestivo all'onorevole Naytana un mezzo onde impedire che succedano altre volte gli inconvenienti da lui lamentati. Per ottenere questo scopo, l'onorevole Naytana non avrebbe che a tracciare sopra un pezzo di carta due parole al ministro, ed allora potrebbe immediatamente avere quella soddisfazione che sarebbe del caso, senza fare allusioni vaghe che colpiscono una classe di impiegati, la quale per essere dell'ordine inferiore non deve però essere meno esatta ad adempiere al suo dovere; e quando l'ha adempiuto, deve ottenere per parte di chiunque la considerazione che le spetta.

(Si approvano la categoria 60 e le seguenti:)

Categoria 61. *Concorso di corpi morali e di società industriali in ispece di stipendi ed altre simili pagate sul bilancio dello Stato*, lire 1,104, 886 65.

Categoria 62. *Concorso dei proprietari e comuni interessati nella spesa per le opere di arginamento e regolazione del torrente Polcevera*, lire 29,310 01.

Categoria 63. *Concorso di provincie e di municipi nelle spese dei porti*, lire 285,113 45.

Categoria 65. *Capitale integrale delle cedole 1838 della Sardegna che si trapassano al debito perpetuo*, lire 30,000.

Categoria 66. *Prodotto netto della ferrovia di Susa esercitata dalla compagnia Vittorio Emanuele, da ripartirsi fra le azioni di quella ferrovia*, lire 387,600.

*Proventi straordinari. — Direzione generale del Tesoro.* — Categoria 67. *Concorso di corpi morali nelle spese per opere alle strade nazionali*, lire 200,026 20.

Metto ai voti la somma complessiva dei proventi dello Stato proposta dalla Commissione in lire 141,236,210 10.

(È approvata.)

Si passerà alla discussione degli articoli del progetto di legge annesso a questo bilancio.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1859 secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore.

« Art. 2. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di 4 per lira.

« Art. 3. Le modificazioni alla tassa delle patenti, portate dalla legge del 19 aprile 1856, sono mantenute in vigore.

« Le società e compagnie anonime industriali per l'anno 1859 dovranno pagare l'imposta divisionale, provinciale e locale nei singoli comuni dove tengono uno stabilimento produttivo che sia in grado di presentare un conto separato dei propri benefici.

« Il Governo darà in proposito le occorrenti disposizioni regolamentarie.

« Art. 4. Provvisoriamente, e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1859, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1858 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite.

« Art. 5. Per l'anno 1859 il canone gabellario fissato dalla legge 2 gennaio 1853 sarà diminuito di lire 105,000 per la città di Genova, e quello delle provincie di Genova e Bobbio, oltre alle riduzioni portate dalla legge 27 aprile 1854, sarà diminuito di lire 80,000 per la prima e di 14,000 per la seconda.

« Sarà pure diminuito di lire 150,000 a beneficio di tutte le altre provincie, in proporzione della parte di gabella che i rispettivi loro comuni non avranno potuto riscuotere nei primi tre anni di esecuzione della legge 2 gennaio 1853.

« Il riparto sarà fatto dal Governo per decreto reale, prendendo per norma il totale delle somme pagate dai comuni di ciascuna delle dette provincie con altri proventi.

« Art. 6. Le tasse che si perceveranno sui passaporti nel 1859, sono stabilite a lire 1, 3, 10.

« Le tasse di lire 10 e di lire 1 si percevono sul rilascio dei passaporti di 1ª e 3ª classe ai nazionali.

« La tassa di lire 3 si riscuoterà per la vidimazione dei passaporti esteri.

« Art. 7. Le tasse di cui all'articolo precedente hanno valore per un anno e per ogni passaporto.

« Tali tasse saranno imposte nell'interno mediante un francobollo di corrispondente valore, ed all'estero verranno annotate nei passaporti dagli agenti diplomatici o consolari del Re.

« Art. 8. Le finanze sono autorizzate ad operare nel 1859 una ritenenza del 10 per cento sulle vincite al lotto.

« Art. 9. La metà della somma posta a carico dei comuni capoluoghi di provincia coll'articolo 52 della legge 8 luglio 1854, per le competenze del personale delle guardie di pubblica sicurezza, si stabilisce sull'importo della spesa risultante dalla tabella approvata per decreto reale in conformità del disposto dell'articolo 51 di quella legge.

« Art. 10. Il Governo presenterà al Parlamento una idea di legge, per sottoporre al pagamento di un' annua individuale e proporzionata finanza gli esercenti uffizi privilegiati non muniti di piazza.

« A far tempo dal giorno in cui questa misura andrà in vigore gli esercenti uffizi privilegiati muniti di piazza andranno soggetti alla tassa patenti.

« Art. 11. Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente, o con altra legge che venga in avvenire sancita.

« Art. 12. Le sovrimposte delle divisioni e delle provincie non potranno eccedere la somma per ciascuna di esse autorizzata percoverti nell'esercizio 1858.

« Nel limite sopra indicato s'intenderanno comprese le spese contemplate nelle leggi 24 giugno 1852, e 1° maggio e 26 giugno 1853, e 2 maggio 1855, per le somme già stanziare nei singoli bilanci 1858.

« Il limite suddetto non potrà eccedersi se non in virtù d'una legge, tranne i casi di spese contemplate nelle leggi citate nell'alinea precedente, per le quali o non esistesse o si ravvisasse insufficiente lo stanziamento delle somme portate nei singoli bilanci 1858.

« Art. 13. Tuttavia per l'anno 1859 le sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, già ripartirsi in aumento alle tasse patenti e personale-mobiliare giusta l'articolo 35 della legge 28 aprile 1853, non potranno nei singoli comuni superare la metà, ossia la proporzione del 50 per cento delle tasse medesime.

« Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla proporzione che nel riparto cade a carico della contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati.

« Art. 14. In tutti i casi in cui, all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali alcuni dei bilanci delle divisioni e dei comuni non siano peranco approvati, le relative sovrimposte saranno ripartite, giusta le norme dell'articolo precedente, sui risultati dei bilanci dell'anno antecedente, salvo il compenso nel riparto dell'anno successivo.

« Art. 15. L'avanzo sui prodotti delle spese di compulsione in terraferma, attualmente attribuito ai rispettivi comuni verrà per l'esercizio 1859 percepito dallo Stato, del pari che il sopravanzo delle spese di compulsione in Sardegna.

« Art. 16. È convalidata l'emissione di Buoni del Tesoro, seguita in eccedenza al limite prescritto dalla legge 19 luglio 1857.

« Art. 17. È fatta facoltà al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte per l'anno 1859 sino alla concorrente di 22 milioni, e alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852. »

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Oltre questi articoli ve ne è ancora uno, il quale formava l'articolo 11 del progetto ministeriale. Esso stabilisce che le rendite del 3 per cento del debito pubblico di creazione 13 febbraio e 6 marzo 1853 potranno, sulla domanda dei rispettivi possessori, essere trasferite sul debito al 5 per cento di creazione 12 e 16 giugno 1849, mediante il pagamento del bollo di centesimi 50 per caduna cedola.

Il Ministero ha proposto questa disposizione nell'intendimento esclusivo di secondare moltissime domande che venivano fatte dai portatori di questi titoli del 3

per cento, che dichiaravano di trovare una tal quale difficoltà ad alienarli, perchè era preferito il 5 per cento. Questo è il fatto.

Certamente, se noi prendiamo ad esaminare i motivi che possono rendere alquanto difficile lo smercio della rendita al 3 per cento, nessuno di questi motivi può considerarsi come fondato, nè ragionevole.

Non v'ha ragione alcuna perchè il 3 per cento debba trovare maggior difficoltà a circolare, ad essere comprato e venduto di quello che lo sia il 5 per cento. Anzi, se noi consideriamo bene il prezzo a cui si trova e si è trovato nei tempi trascorsi il 3 per cento e lo paragoniamo al valore commerciale del 5 per cento, scorgeremo che era molto maggior convenienza ad attenersi al 3 che al 5; inoltre vi sono nell'avvenire alcune prospettive che debbono allettare maggiormente i compratori dei fondi pubblici a preferire il 3 al 5 per cento. Ma fatto sta che queste ragioni non sono ancora penetrate propriamente nella massa dei possessori di questi titoli e particolarmente di quelli del 3 per cento.

Il Ministero fu di avviso che, facendo facilitazione ai detentori del 3 per cento di cambiarlo nel 5 per cento con un tenue diritto di bollo di 50 centesimi per ogni cedola, fosse tolto ogni ostacolo e si facesse sì che questi titoli circolassero maggiormente. Che anzi io tengo per fermo che, quando questa facoltà fosse data, siccome essa rassicurerebbe i possessori del 3 per cento ed anche gli acquirenti di questi titoli di poterli, all'evenienza, mutare nel 5, qualora trovassero un compratore il quale volesse a preferenza una rendita del 5 per cento, verisimilmente non si farebbero più queste conversioni.

Il Ministero quindi non credette che la disposizione, di cui ragiono, potesse per nulla nuocere a questi titoli del 3 per cento, e che non fosse fondato il timore manifestato dalla Commissione del bilancio che in questo modo il 3 per cento possa essere assorbito quasi integralmente dal 5 per cento, e quindi mancare, in un avvenire più o meno prossimo o remoto, un fondamento per fare qualche operazione finanziaria di alta importanza.

Per queste considerazioni pertanto parmi che siffatta concessione non potrebbe assolutamente recare danno al credito dello Stato e nemmeno far iscomparire il 3 per cento; perchè, se ciò fosse, ne verrebbe che tutti dovrebbero comprare il 5 per cento ed abbandonare il 3; locchè non è.

Il 3 per cento poco alla volta entrerà nella massa, nelle transazioni di questi titoli; ora trova ancora in taluni una tal quale ripugnanza, forse proveniente da una qualche difficoltà di fare il calcolo ed il confronto tra l'interesse del 3 per cento e quello del 5 per cento. Forse presso di noi l'istruzione e la conoscenza anche delle operazioni aritmetiche le più semplici non è ancora bastevolmente diffusa per potere ognuno dei possessori dei titoli avere alla mano subito le cifre da fare un calcolo approssimativo della convenienza maggiore di comprare il 3 per cento oppure il 5 per cento. Questa io credo sia la ragione per cui il 3 per cento non è così

diffuso e non trova così facilmente amatori come il 5 per cento: ma sparirà certamente a mano mano, in processo di tempo, questo motivo, se pure esiste.

Intanto io penso che dalla libertà che si accorderebbe ai possessori del 3 per cento di convertirlo al 5 per cento, si agevolerebbe d'assai la circolazione di questi titoli, si farebbero viemmeglio conoscere; così tra breve il 3 per cento acquisterebbe tutto quel credito a cui ha diritto, e non nascerebbe per nulla l'inconveniente temuto dalla Commissione che questi titoli vengano ad essere assorbiti dal 5 per cento.

Io proporrei pertanto che fosse approvato l'articolo 11 del Ministero, stato tolto dalla Giunta.

**DEI REVEL O., relatore.** Effettivamente nel progetto di legge presentato dal ministro delle finanze per l'approvazione del bilancio attivo del 1859, si era introdotta una disposizione, mercè la quale fosse fatta facoltà ai portatori di titoli 3 per cento di convertirli in rendite 5 per cento; e nella relazione era detto:

« Questa disposizione tende ad agevolare il commercio dei titoli 3 per cento, poichè è noto che nelle attuali circostanze sono a questi titoli preferiti quelli del 5 per cento, che presentano maggior facilitazione nei contratti; con questa disposizione adunque si verrebbe ad ottenere tale scopo senza che le finanze abbiano da sentirne alcun danno. »

Quando questa proposizione fu sottoposta alla Commissione speciale del bilancio, che aveva questa parte di lavoro a disimpegnare, il relatore fu incaricato di chiedere al ministro delle finanze quali fossero le ragioni che avevano indotto il Governo a proporre questo mezzo di trasferimento della rendita 3 per cento in 5 per cento. L'onorevole ministro ebbe la gentilezza di rispondermi che la ragione speciale l'avrei potuta attingere da chi era in allora direttore del debito pubblico, dall'onorevole Oytana qui presente, il quale potrà dire come mi abbia fatto intendere che questa era stata una idea suggerita da qualche persona, ma che non vi erano poi nè domande speciali, nè istanze generali pressanti a questo riguardo.

Ritenute queste informazioni, fu ventilato nella Commissione il punto di vedere se convenisse adottare un provvedimento, la cui efficacia non pareva molto sentita, e concedere questa facoltà di mutare la rendita 3 per cento nel 5 per cento.

Le ragioni contrarie trovansi espresse nella relazione stessa del bilancio, ed a queste mi riferirò, perchè non potrei arregarle più succintamente di quanto sono in essa esposte.

Se la Camera me lo permette, darò lettura di questo brano della relazione:

« Finalmente non ci sappiamo indurre ad acconsentire alla facoltà chiesta coll'articolo 11 dello schema di legge in questione, di potere cioè trasferire al debito 5 per cento le rendite 3 per cento sulla domanda che ne venga fatta dai possessori.

« Si dà per motivo di questa proposta che i titoli 3 per cento sono meno commerciabili, perchè presentano

minori facilitazioni nel computo loro che non i titoli al 5 per cento, quantunque il prezzo ne sia presso che uguale sulla piazza.

« Ammettiamo senza esitare che rispetto al servizio degli interessi lo Stato non ha nè lucro nè danno; ma rispetto alla condizione futura del nostro debito pubblico noi giudichiamo questa misura dannosa. Ed in vero, data la facoltà del trasporto, ignorasi in quale misura i portatori di quei titoli ne useranno. Quando ne usassero piuttosto largamente, quel titolo scomparirebbe dal commercio. Ora, nel contrarre l'imprestito di 2 milioni di rendita, e nel convenirne il tasso al 3 per cento, il Governo ebbe evidentemente in mira di preparare la conversione della massa del nostro debito che è al 5 per cento, presentando in certo modo nei nuovi titoli al 3 un nucleo ed un addentellato alla conversione del 5 per cento. Se più o meno venissero a scomparire quei nuovi titoli, mancherebbe lo scopo che si ebbe in mira.

« Sicuramente i possessori accorti, che investano danari in fondi pubblici non per oggetto di speculazioni di Borsa, ma per averne la rendita, non cangieranno titoli, la conversione dei quali è quasi impossibile che avvenga, contro altri titoli, la cui conversione non avrebbe da essere tanto lontana, se si arrivasse a chiudere la voragine dei prestiti coll'assestamento delle finanze ed il ritorno e la perduranza di migliori condizioni economiche; ma intanto l'effetto potrebbe essere tale da contrariare gl'intendimenti del Governo, e crediamo che per il mediocre interesse di qualche poco avveduto portatore di quei titoli non si abbia a permettere una operazione che disdirebbe allo scopo primitivo, e sarebbe considerata come un regresso. »

Io per verità non saprei aggiungere maggiori spiegazioni a tale riguardo. O è un interesse gravissimo che richiede questa concessione, e allora, se vi è tal interesse per parte del portatore, non può esservi per parte del Governo ad assentirvi; o è un interesse di poca entità, e allora perchè lasciare l'accennata facoltà al Governo, a rischio d'ingenerare confusione?

Su questo punto la Commissione fu unanime nell'idea che non convenisse ammettere siffatta disposizione.

Io convengo perfettamente che da questa al Governo non ne viene nè lucro nè danno. Egli è evidente che chi ha un titolo al tre per cento, e sa che non può essere rimborsato se non al valor nominale, si attiene a questa rendita anzichè al cinque per cento, che è più soggetto a conversione. Ma intanto dico che per un interesse mediocre non si deve lasciare questa facilitazione, che può arrecare confusione.

Aggiungerò anzi un argomento che non mi era venuto in mente quando fu fatta la relazione, ed è che il tre per cento si riscatta a condizioni migliori che non il cinque. Il fondo assegnato per l'estinzione della rendita al tre per cento, la metà della rendita riscattata con questo fondo, va a beneficio dello Stato; dunque viene in diminuzione del fondo di estinzione; invece se fissiamo pel 5 per cento quello che diamo pel 3, tutte le

rendite riscattate debbono andare in aumento del fondo d'estinzione.

Quindi anche sotto questo rapporto è preferibile che il Governo mantenga il 3 per cento piuttosto che permettere la conversione del 5.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Credo anch'io che questa disposizione non sia tale da recare un immenso beneficio al credito, ma penso per un'altra parte che non gli apporti neppure alcun detrimento. Inoltre il Governo non soffre alcuna perdita, poichè, per il lieve incomodo che ha nel cambio di queste cedole, riceve un corrispettivo di 50 centesimi.

Ora io affermo: quando non c'è danno per alcuno, bisogna attenersi a quella maggiore libertà che il commercio desidera, e che è nello stesso tempo nell'interesse di queste transazioni.

Se vi fosse il rischio che sorgesse da quest'operazione un inconveniente qualunque, che potesse recare scapito al credito o al Governo od a terzi, io sarei d'accordo in questa quistione coll'onorevole relatore; ma quando non c'è alcuno sconcio, quando invece non si fa altro che agevolare la circolazione di questi titoli e facilitarne per conseguenza il commercio, io non vedo il perchè si voglia negare questa facoltà ai portatori di rendite dello Stato.

Noi somministriamo ai privati un mezzo di più per potere alienare questo loro capitale: mi pare per conseguenza che non si dovrebbe osteggiare una tale disposizione.

Si dice che, ciò ammettendo, potrebbe accadere che il tre per cento venisse quasi integralmente convertito nel cinque, e che per tal guisa mancasse poi la base per eseguire qualche operazione finanziaria di rilievo.

Mi pare che nelle stesse ragioni addotte dalla Commissione questa obbiezione, che sarebbe assai grave qualora sussistesse, rimane distrutta dalla considerazione successiva, in cui si dice che non bisogna derogare ad una disposizione di questa natura per secondare qualche incauto, qualche persona meno accorta.

Dunque la Commissione medesima riconosce che non vi può essere che qualche persona interessata a ciò fare. In questo caso allora vuol dire che non vi è l'inconveniente temuto che il 3 per cento sia convertito quasi integralmente nel 5 per cento; e questo, ripeto, non può assolutamente accadere: se il 3 per cento presenta vantaggi eguali al 5 per cento, io non vedo come si possa temere questa conversione in una grande scala, sottoponendo ad un incomodo colui che la vuole fare, e richiedendosi una tassa di 50 centesimi pel cambio del titolo. Epperò non vi è a temere nulla, e in pari tempo in parecchi casi si facilitano molto le contrattazioni di questi titoli, poichè può accadere che un acquirente per particolari intendimenti preferisca il cinque al tre per cento, e trovi uno che possenga il 3 e sia disposto a venderlo, e non così il 5 per cento. Se il compratore del 3 per cento sa di poterlo convertire nel 5 per cento fa

il contratto; diversamente non v'addivene, e ciò giova particolarmente nelle piccole località.

Io non voglio esagerare i vantaggi di questa operazione; credo anzi che non è di gran momento; ma d'altro canto non vedo che vi sia inconveniente alcuno; perciò io propenderò sempre a lasciare la massima libertà d'azione al commercio.

Del rimanente, io non aggiungerò altre parole a questo riguardo, perchè veramente l'importanza della questione non è tale da dovere insistere davvantaggio.

**DI REVEL O., relatore.** Il signor ministro ritira la sua proposta?

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Non la ritiro: soltanto non istimo opportuno di fare perdere maggior tempo alla Camera per una questione che non credo di sommo momento.

Dirò solo che, mentre dall'ammissione di questa proposta non nascono inconvenienti, si reca un notevole vantaggio individuale, non si apporta alcun danno all'interesse generale dello Stato.

**DI REVEL O., relatore.** Io soglio essere parco di parole, e non voglio fare perdere maggior tempo alla Camera in una questione che lo stesso signor ministro di finanze ha dichiarata di lieve momento; ma poichè la Commissione ha espresso un avviso e che venne combattuto, io stimo sia debito del relatore di spiegare maggiormente il suo intendimento.

Come ho detto nella relazione, non s'ignora in qual misura il pubblico profitterà di questa facoltà di cambiare titoli del 3 per cento contro quelli del 5 per cento; il vantaggio però è piccolo, e non credo valga la pena di variare una disposizione di legge, e di mutare un debito che è stato costituito specialmente al 3 per cento, perchè servisse di addentellato ad una futura conversione.

Noi, cambiando adesso la natura di questi titoli, faremmo vedere evidentemente, non dirò al pubblico, ma ai finanzieri, che noi disperiamo della conversione. Sotto questo rapporto io miro piuttosto all'effetto morale che al materiale. L'utile allegato dal ministro, cioè che il Governo avrebbe un corrispettivo di 50 centesimi per caduna cedola, è così minimo, che credo veramente non franchi la spesa di tenerne conto. Ma soggiungerò che questo lucro il Governo lo ha tuttavolta che un titolo al portatore diventa nominativo, o da nominativo al portatore; ogni qual volta l'amministrazione spedisce una nuova cedola, deve l'interessato pagare questo diritto di 50 centesimi.

Dico poi che relativamente al Governo ci è un vantaggio a che si mantenga il titolo al 3 per cento; la ragione sta in ciò: noi siamo obbligati a riscattare il 3 per cento mediante un fondo che rappresenta l'uno per cento del capitale; ma quando queste rendite sono riscattate, non vengono tutte in aumento al fondo di estinzione; una metà si estingue a favore delle finanze. Sotto questo rapporto queste hanno dunque un vantaggio a non aumentare la massa dei titoli al 5 per cento, perchè l'uno per cento è impiegato negli acquisti,

e tutto il montare viene in aumento del fondo d'estinzione.

Pertanto io credo che non sia opportuno il modificare una disposizione di legge che ha avuto un effetto morale grande, e che nel seguito non produsse tutto quel frutto che se ne sperava, e ciò perchè si cambiarono sia le condizioni economiche, sia anche le condizioni interne, poichè, a vece di moderarci un po' nelle spese, abbiamo dovuto ricorrere a nuovi prestiti. Non ci è dubbio intanto che quell'operazione fu una delle più belle che siensi fatte nel nostro paese, poichè, mediante 3 lire di rendita, noi ne abbiamo avuto 70 di capitale, e non possiamo sicuramente lusingarci che nei prestiti che ora ci occorrerà di fare, possiamo avere un simile vantaggio. In conseguenza io credo che non sia conveniente di ammettere la disposizione di cui si tratta.

Dirò di più che, in ogni caso, la legge del bilancio non ha effetto che per l'anno, e trattandosi di un provvedimento che debbe avere tratto consecutivo, quanto meno dovrebbe essere proposto con una legge speciale che si potrebbe meglio discutere e definire.

Per queste ragioni io insisto nelle conclusioni della Commissione perchè non venga approvata questa proposta.

**SINEO.** Io sottopongo alla Commissione una considerazione che parmi nascere dalle parole dette dall'onorevole Di Revel Ottavio.

Se è a desiderarsi che nell'occasione di un nuovo prestito si preferisca il sistema del 3 per cento a quello del 5 per cento, mi pare che conviene rendere, per quanto è possibile, migliore la condizione dei portatori di carta al 3 per cento.

Il ministro proponeva di vantaggiare i detentori di questa carta, dando loro un'agevolezza di più, e a me sembra che sotto questo aspetto si favorisce anche l'idea dell'onorevole Di Revel Ottavio.

È vero o non è vero che è più vantaggioso il potere cambiare i titoli che si hanno nelle mani che di averli immutabili?

Se è più vantaggioso, ecco reso un servizio ai portatori di questa emissione 3 per cento. Migliorando la condizione dei portatori di cedole al 3 per cento, troveremo maggiore facilità a contrarre nuovi prestiti su questa base.

**PRESIDENTE.** Il Ministero aveva proposto nel progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo un articolo così concepito:

« Art. 11. Le rendite 3 per cento del debito pubblico di creazione 13 febbraio e 6 marzo 1853 potranno sulla domanda dei rispettivi possessori essere trasferite sul debito 5 per cento di creazione 12 e 16 giugno 1849,

mediante il pagamento del bollo di centesimi 50 per cadauna cedola. »

La Commissione non l'ha riprodotto, e chiede che venga soppresso.

Metto ai voti la proposta soppressiva fatta dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso del progetto di legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	107
Maggioranza . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	83
Voti contrari . . . . .	24

(La Camera approva.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE I POSTI GRATUITI DELLA FONDAZIONE GHISLIERI.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Gallo ha la parola per presentare una relazione.

**GALLO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione del progetto di legge presentato dal ministro della pubblica istruzione sui posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del comune di Bosco. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1025.)

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

Prevedo la Camera che l'ordine del giorno per lunedì è fissato in questo modo:

Prima di tutto, seguito della discussione sulle inchieste nell'ordine seguente: elezioni del collegio di Boves, di Montmeillan, della Spezia e poi di La Chambre.

Avverto che gli atti relativi all'inchiesta fatta sulla elezione di La Chambre sono depositi alla Segreteria, e che la relazione si distribuisce in questo momento.

In seguito sono messe all'ordine del giorno le altre materie che erano già poste precedentemente.

La seduta è levata alle ore 5 pomeridiane.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

1° Relazioni su elezioni assoggettate ad inchiesta.

Discussione dei progetti di legge:

2° Spese maggiori al bilancio 1857;

3° Variazioni alla circoscrizione dei comuni;

4° Leva militare per l'anno 1858.